



**UNIONE NAZIONALE
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI**

Sede: 00184 ROMA - Via Napoli,27- Tel 06/47824327- Fax 06/47886945
<http://www.segretarienticali.it> e-mail: unscp@live.it

**Al Ministero dell'Interno
Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali
ca Responsabile dell'Albo Umberto Cimmino
ROMA - SEDE**

p.c.

**Al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione
ca Capo Dipartimento Funzione Pubblica Pia Marconi
ROMA - SEDE**

**All'Anci
ca Segretario Generale Veronica Nicotra
ROMA - SEDE**

Lì 26 luglio 2017

Oggetto: Assegnazione Segretari di fascia A e B a sedi di classe IV – Riconoscimento stipendio tabellare pieno ai Segretari comunali iscritti in fascia B.

E' stato segnalato che alcune Prefetture, su conforme indicazione di codesto Ministero dell'Interno, hanno negato l'assegnazione a sedi di segreteria classificate di classe IV di segretari comunali iscritti in Fascia A e B, argomentando tale decisione con *possibili risvolti di danno erariale* per essere detti segretari destinatari di uno stipendio tabellare di importo superiore.

Quest'ultima decisione sta rendendo ancora più difficile la situazione in cui versano molte sedi di classe IV che risultano vacanti a causa del ridotto numero di segretari comunali iscritti all'Albo negli ultimi anni che è stata oggetto di una precedente nota a firma di questa OO.SS. inviata in data 21 luglio 2017.

La posizione assunta da codesto Dicastero trae origine dalla ritenuta applicabilità – a suo tempo contestata da questa OO.SS. - dell'art.9, commi 1 e 21, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122. 78/2010) ai segretari comunali collocati nella fascia professionale B a seguito dell'idoneità conseguita al termine del corso di specializzazione ("Spes.S") di cui all'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

Il D.L. n.78 del 2010, nell'ottica del contenimento della spesa per il pubblico impiego, ha, infatti, bloccato le progressioni di carriera e i meccanismi di progressione economica automatica degli stipendi prevedendo in particolare, l'art. 9:

- al comma 1 - come prorogato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, - che, per gli anni **2011-2014**, il trattamento economico complessivo, ivi compreso il trattamento accessorio, dei singoli dipendenti anche di qualifica dirigenziale *"non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate"*;
- al successivo comma 21 - i cui effetti sono stati anch'essi prorogati dal richiamato D.P.R. n. 122 del 2013 - che *"per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici"*.

Dal **1° gennaio 2015** il tema della corretta interpretazione dell'art.9, commi 1 e 21, del citato D.L. 78/2010 non è, però, più attuale in quanto le limitazioni al trattamento economico individuale dei dipendenti pubblici scaturenti dalla norma non risultano più ostative avendo esaurito la propria efficacia precettiva il **31 dicembre 2014**.

Tale ultima affermazione è espressa nel parere reso in merito dal Ministero dell'Economia e Finanze – Ragioneria generale dello stato il 24 febbraio 2015 n. 13748 nel quale è precisato che, essendo cessati dal 1° gennaio 2015 gli effetti delle norme in questione, *“dalla medesima data si può procedere al riconoscimento dell'intero trattamento economico connesso alla qualifica/grado conseguiti per effetto delle progressioni di carriera avvenute nel periodo 2011-2014”*.

Nello stesso senso è intervenuto, inoltre, il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Liguria (deliberazione 1 aprile 2015, n. 29/2015), reso ai sensi della legge n. 131/2003, ove la magistratura contabile, nell'evidenziare che i suddetti commi 1 e 21 dell'art. 9 del D.L. 78/2010 non sono più applicabili avendo esaurito la propria efficacia precettiva il 31/12/2014, ha osservato che la misura degli emolumenti retributivi spettanti ai segretari comunali collocati nella fascia B, di cui all'art.31, comma 1, del CCNL 16.05.2001, a seguito dell'idoneità conseguita al termine dei corsi “Spe.S”, trova la propria disciplina nella contrattazione collettiva nazionale vigente.

Da quanto sopra detto risulta evidente che, quantomeno a decorrere dal **1° gennaio 2015**, lo stipendio tabellare pieno deve essere riconosciuto ad ogni segretario comunale iscritto in fascia B, a nulla rilevando l'Ente locale – o diversa Amministrazione – presso cui lo stesso presta servizio, **trattandosi di una componente (lo stipendio tabellare) collegata alla qualifica posseduta e non alla rilevanza dell'incarico ricoperto**, come, ad esempio, invece, la diversa componente della retribuzione rappresentata dall'indennità di posizione.

E il principio di cui sopra, che è presente nell'intero ordinamento generale dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici, è puntualmente previsto dal CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, dove la voce della retribuzione di posizione è sempre definita in stretto collegamento con le diverse classi degli enti (ad ogni classe corrisponde una retribuzione di posizione), mentre la voce dello stipendio tabellare è sempre definita in stretto collegamento ESCLUSIVAMENTE con la fascia professionale di appartenenza. Vale la pena di evidenziare che quanto sopra vale incontestabilmente anche con riferimento ai Segretari che abbiano superato lo Spe.S e siano conseguentemente regolarmente iscritti alla Fascia B: ad essi spetta pienamente lo stipendio tabellare della fascia a cui sono iscritti, a nulla rilevando se essi continuano a prestare servizio in enti di classe IV (conservando fino ad allora ai sensi del D.P.R. 465/97 **anche** l'iscrizione a quella fascia) o vengano nominati in un ente di classe superiore, cosa che rileva invece per la retribuzione di posizione.

Quanto sin qui detto rende evidente che nulla osta a che codesto Ministero dell'Interno, con senso di responsabilità, riveda la propria posizione a favore del riconoscimento dello stipendio tabellare pieno a tutti i segretari comunali iscritti in fascia B nonché a favore dell'assegnazione dei Segretari di Fascia A e B alle sedi di classe IV.

Certi di un immediato riscontro nell'interesse delle Autonomie Locali, si porgono i più distinti saluti.

La Segreteria Nazionale